

TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ARTT. 409 C.P.C. E SS.GG. C.P.C.
CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE
EX ARTT. 669 E SS.GG. E 700 C.P.C.

**e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai
controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR**

Per la sig.ra **Barbara Papararo**, nata a Caserta il 25.01.1981 e residente in Castel Volturno al Viale Tanagro I Trav. 8, int. P.P., C.F. PPRBBR81A65B963P, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce su foglio separato, dall'avv. Maria Laura Rita Laudadio (PEC: marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it - C.F.: LDDMLR61C62B180L) e dall'avv. Paola Ammendola (C.F.: MMNPLA80S55F839K - PEC: paola.ammendola@pecavvocatinola.it) con i quali elett.te domicilia in Napoli alla via Francesco Caracciolo, n. 15, dove è possibile trasmettere ogni eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax: 081.682855

CONTRO

II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro, legale rapp.te p.t. (C.F. 80185250588)

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 97254200153) in persona del legale rapp.te p.t.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE MANTOVA (C.F. 80019600206) in persona del legale rapp.te p.t.



L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F. 80039860632) in persona del legale rapp.te p.t.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – AMBITO TERRITORIA DI CASERTA (C.F. 80100690611) in persona del legale rapp.te p.t.

NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti – piano di mobilità straordinario ex art. 1, comma 108, della Legge n. 107 del 2015 – del personale docente di ruolo, per tutti gli ambiti territoriali nazionali del convenuto ministero, validi per l'a.s. 2016/2017, per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA che in virtù dell'accoglimento del presente ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria dalla ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

Della insegnante Barbara Pappararo al riconoscimento del punteggio illegittimamente sottratto in sede di graduatoria per la mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 per gli anni di servizio pre ruolo prestato e negli istituti scolastici statali e nelle scuola paritarie

NONCHE'

Del diritto della ricorrente alla assegnazione di sede ricompresa nell'Ambito territoriale Regione Campania, Provincia Caserta, Ambito 011 o, comunque, ad Ambito territoriale viciniore al Comune di residenza tra quelli indicati nella domanda di mobilità in ordine di preferenza.

FATTO

La dott.ssa Barbara Pappararo è docente con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria.



La docente, inserita nella GAE della scuola primaria, in attuazione dell'art. 1, comma 98, lettera C – Piano Straordinario di assunzioni contemplato dalla legge n. 107/2015, è stata destinataria di proposta di assunzione dall'U.S.R. della Campania (doc. 1 e 2).

In particolare, la ricorrente, alla data di pubblicazione della Legge 107 del 13.07.2015, era inserita nella graduatoria ad esaurimento in posizione 88, con punti 195.

La proposta di assunzione è stata tempestivamente accettata dalla docente per il tramite delle funzioni del sistema informativo del MIUR e conservata nell'archivio personale del sistema Polis.

In data 28.11.2015 è stato sottoscritto tra le parti contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per numero 24 ore settimanali di lezione (doc. 3 e 4).

La dott.ssa Pappararo, per l'a.s. 2015/2016 è stata assegnata su sede provvisoria presso Castel Volturno Centro – D.D. a decorrere dal 28.11.2015.

La Legge di riforma del sistema scolastico, cd. “Legge Buona Scuola”, n. 107 del 13.07.2016 ha previsto un Piano Straordinario di mobilità territoriale da attuarsi per l'a.s. 2016/2017 nelle modalità così prescritte dal comma 108 dell'art. 1: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale,*



in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonchè sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo ”.

Con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, è stata disciplinata la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 (doc. 34).



In data 08.04.2016 è stato sottoscritto CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 (doc. 35).

L'Allegato 1 al CCNI disciplina l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo e, con riferimento alla fase C, scandisce il seguente ordine delle operazioni e dei movimenti:

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;
- d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;
- e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Il CCNI, rimarca che *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. **L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO.** A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.



L'Allegato D al CCNI contempla le Tabelle di valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dal personale docente ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La ricorrente ha partecipato al Piano straordinario di assunzione, fase C, previsto dall'art. 1, comma 98, della Legge n. 107 del 13.07.2015 (cd. Buona Scuola), inoltrando rituale domanda con sistema telematico (doc. 5).

In particolare, nel contesto della domanda, la ricorrente ha dichiarato:

- 17 anni di servizio pre ruolo (lettere B e B2 della Tabella B) con diritto all'attribuzione di punti 51 (3 x 17)
- idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A della Tabella A, III – titoli generali) con diritto all'attribuzione di punti 12;
- 4 corsi di perfezionamento e/o master di durata no inferiore ad 1 anno (mobilità territoriale lettera D Tabella A – III titoli generali) con diritto all'attribuzione di 4 punti (1x 4);
- 1 diploma di laurea conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (mobilità territoriale lettera F Tabella A – III titoli generali) con diritto all'attribuzione di punti 5;
- 1 figlio di età inferiore ai 6 anni (lettera B tabella “esigenze di famiglia”) con diritto all'attribuzione di punti 4.

Per un totale di punti 76 più 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (Campania Ambito 011).



Alla domanda la ricorrente ha allegato lo "Allegato D", nel quale è stato indicato tutto il servizio pre ruolo prestato e gli istituti scolastici di riferimento, nonché la dichiarazione multipla (doc. 6, 7, 8).

Presentata la domanda via web, è stato inoltrato alla ricorrente dall'Ufficio Scolastico Provinciale Caserta, modulo avente ad oggetto "domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale" con la seguente precisazione "ai fini della valutazione della domanda in oggetto da lei presentata verranno presi in considerazione di seguenti punteggi:" seguiva l'indicazione del punteggio attribuito e del documentale e delle dichiarazioni prese in considerazione (doc. 9).

La scheda riepilogativa ha attribuito alla Pappararo Punteggio base di: 55 più il punteggio aggiuntivo di 6 punti per il Comune di ricongiungimento.

I 55 punti sono assegnati prendendo in considerazione: (i) 10 anni di servizio pre ruolo; (ii) l'idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza; (iii) 4 corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad 1 anno; 1 diploma di laurea conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo; 1 figlio di età inferiore ai 6 anni.

Sono stati illegittimamente ed ingiustificatamente non conteggiati 7 anni di servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente con illegittima detrazione di punti 21.

Nel contesto della domanda, la ricorrente ha individuato i 100 Ambiti di preferenza.



Si riportano, in ordine di trascrizione nella domanda, i primi 30 Ambiti prescelti dalla ricorrente:

1. Campania Ambito 11,
2. Campania Ambito 8,
3. Campania Ambito 7,
4. Campania Ambito 10,
5. Campania Ambito 9,
6. Campania Ambito 16,
7. Campania Ambito 17
8. Campania Ambito 19
9. Campania Ambito 22
10. Campania Ambito 18
11. Campania Ambito 21
12. Campania Ambito 12
13. Campania Ambito 13
14. Campania Ambito 14
15. Campania Ambito 20
16. Campania Ambito 15
17. Campania Ambito 25
18. Campania Ambito 24
19. Campania Ambito 1
20. Campania Ambito 2
21. Campania Ambito 5
22. Campania Ambito 4
23. Campania Ambito 6



24. Campania Ambito 23
25. Campania Ambito 26
26. Campania Ambito 3
27. Campania Ambito 28
28. Campania Ambito 27
29. Lazio Ambito 24
30. Lazio Ambito 23

Si precisa che i primi 4 ambiti prescelti dalla ricorrente rientrano nella Provincia di Caserta.

In data 29.07.2016 sono stati pubblicati gli elenchi della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 nei quali, per ciascun docente, è indicato il punteggio attribuito e l'Ambito territoriale di assegnazione.

Alla dott.ssa Papararo è stato attribuito punteggio 55 ed è stata assegnata all'Ambito Lombardia 0019 (Provincia di Mantova) (doc. 11 e 12).

Alla ricorrente sono stati illegittimamente sottratti punti 21 ed è stata assegnata ad Ambito territoriale non ricompreso tra i 100 indicati nella domanda di mobilità ritualmente presentata.

Il presente ricorso è teso a rivendicare:

- a) i 21 punti illegittimamente sottratti alla ricorrente e, per l'effetto, in coerenza con il maggior punteggio, il diritto all'assegnazione all'Ambito Territoriale Regione Campania 011, ovvero altro ambito territoriale ricompreso tra le prime preferenze indicate nella domanda di mobilità;
- b) il diritto della ricorrente, anche con punti 55, ad essere assegnata a sede vicinore al Comune di residenza e, comunque ricompresa negli Ambiti



territoriali della Regione Campania, atteso che, come si dimostrerà, docenti con punteggio inferiore a 55, in assenza di alcuna precedenza, sono stati assegnati negli ambiti prescelti dalla ricorrente tra le prime preferenze.

Si precisa che in data 24 agosto 2016 alla ricorrente è stata comunicata a mezzo mail la sede scolastica assegnata per il triennio 2016/2019, I.C. Mantova 3; sede revocata con successiva mail del 30.08.2016 perché assegnata ad altra docente, Marciello Anna (doc. 14).

Con comunicazione del 30.08.2016 alla Pappararo è stata assegnata la sede di Mantova, I.C. Canneto Sull'Oglio dove attualmente la docente è in servizio (doc. 15).

Il ricorso in via d'urgenza si affida ai seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 108 LEGGE N. 107 DEL 13.07.2015 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. MIUR N. 241 DELL'08.04.2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CCNI DELL'08.04.2016 – VIOLAZIONE D.LGS. N. 297 DEL 1994 – ILLEGITTIMA SOTTRAZIONE DI PUNTEGGIO

Il comma 108 della Legge n. 107 del 13.07.2015 ha disposto la partecipazione al Piano Straordinario di mobilità a.s. 2016/2017 dei docenti, come la ricorrente, assunti a tempo indeterminato a seguito del Piano Straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), Legge 107/2015 e assegnati su sede provvisoria per l'a.s. 2015/2016.

L'O.M. n. 241 dell'08.04.2016 disciplina “la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017”.



L'art. 3, comma 1, dell'O.M. prevede che *“Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR”*.

I commi 7 e 8 precisano *“7. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (1); il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.*

8. I docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17”.

L'art. 4, comma 2, dell'ordinanza citata prevede che *“Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17”*.

Il comma 4 del medesimo articolo, sancisce *“La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre*



da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione”.

La ricorrente ha presentato rituale domanda di partecipazione alla mobilità straordinaria 2016/2017 dichiarando e attestando quanto segue:

- 17 anni di servizio pre ruolo (lettere B e B2 della Tabella B) con diritto all’attribuzione di punti 51 (3 x 17)
- idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A della Tabella A, III – titoli generali) con diritto all’attribuzione di punti 12;
- 4 corsi di perfezionamento e/o master di durata no inferiore ad 1 anno (mobilità territoriale lettera D Tabella A – III titoli generali) con diritto all’attribuzione di 4 punti (1x 4);
- 1 diploma di laurea conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo (mobilità territoriale lettera F Tabella A – III titoli generali) con diritto all’attribuzione di punti 5;
- 1 figlio di età inferiore ai 6 anni (lettera B tabella “esigenze di famiglia”) con diritto all’attribuzione di punti 4.

Per un totale di punti 76 più 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (Campania Ambito 011).

Alla domanda la ricorrente ha allegato lo ”Allegato D”, nel quale è stato indicato tutto il servizio pre ruolo prestato e gli istituti scolastici di riferimento.



Quanto alla “anzianità di servizio” la Tabella di valutazione dei titoli, Allegato D al CCNI dell’08.04.2016, al punto B) prevede “*per ogni anno di servizio pre – ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio prestato nella scuola dell’infanzia*” l’attribuzione di punti 3.

Le “note comuni” alle Tabelle dei trasferimenti a domanda precisano che “*l’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 01 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*”.

Per i 17 anni di servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente nella scuola primaria, la stessa aveva diritto all’attribuzione di punti 51.

Inopinatamente il MIUR ha considerato per la insegnante Pappararo solo 10 anni di servizio pre ruolo assegnando, pertanto, punti 30 alla sezione “anzianità di servizio”.

Tanto si evince dalla scheda riepilogativa del punteggio generata dal sistema informatico dopo l’inoltro della domanda di partecipazione e ricevuta dalla ricorrente.

Tale scheda riepilogativa così recita “ai fini della valutazione della domanda in oggetto da lei presentata verranno presi in considerazione di seguenti punteggi : **Punteggio base di: 55** più il punteggio aggiuntivo di 6 punti per il Comune di ricongiungimento”.

I 55 punti sono assegnati prendendo in considerazione: (i) **10 anni di servizio pre ruolo;** (ii) l’idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza;



(iii) 4 corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad 1 anno;
1 diploma di laurea conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario
per l'accesso al ruolo; 1 figlio di età inferiore ai 6 anni.

Alla ricorrente sono stati illegittimamente sottratti 21 punti riferiti a 7 anni di
servizio pre ruolo ingiustificatamente, quanto erroneamente, non conteggiati
in aperta violazione dell'O.M. n. 241 dell'08.04.2016 e del CCNI di pari
data.

Nell'Allegato D alla domanda di partecipazione la dott.ssa Pappararo ha
specificamente indicato tutto il servizio pre-ruolo svolto:

- A.s. 98/99 dal 29.09.1998 al 30.06.1999 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno
 - A.s. 99/2000 dal 22.09.1999 al 30.06.2000 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno
 - A.s. 2000/01 dal 14.09.2000 al 30.06.2001 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno
 - A.s. 2001/02 dal 24.09.2001 al 18.06.2002 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno
 - A.s. 2002/03 dal 30.09.2002 al 18.06.2003 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno
 - A.s. 2003/04 dal 10.09.2003 al 22.06.2004 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno
 - A.s. 2004/05 dal 30.09.2004 al 01.04.2005 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno
 - A.s. 2005/06 dal 29.09.2005 al 10.06.2006 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno
 - A.s. 2006/07 dal 25.09.2006 al 29.06.2007 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno
 - A.s. 2007/08 dal 01.10.2007 al 30.01.2008 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno
 - A.s. 2007/08 dal 30.01.2008 al 08.06.2008 presso Ist. Statale 1° Circolo Castel Volturno
- Centro D.D.
- A.s. 2008/09 dal 15.09.2008 al 12.06.2009 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno
 - A.s. 2009/10 dal 14.09.2009 al 12.06.2010 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno
 - A.s. 2010/11 dal 13.09.2010 al 11.06.2011 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno
 - A.s. 2011/12 dal 15.09.2011 al 09.06.2012 presso Ist. Parificato "Europa" Castel Volturno



- A.s. 2012/13 dal 13.09.2012 al 22.10.2012 presso Ist. Parificato “Europa” Castel Volturno
- A.s. 2012/13 dal 23.10.2012 al 09.06.2013 presso Ist. Comprensivo Statale Garibaldi - Castel Volturno
- A.s. 2013/14 dal 17.10.2013 al 04.06.2014 presso Ist. Parificato “Europa” Castel Volturno
- A.s. 2014/15 dal 15.09.2014 al 04.06.2015 presso Ist. Parificato “Europa” Castel Volturno

Per un totale di 17 anni di servizi pre ruolo dei quali 357 giorni presso Istituti scolastico statali.

Lo svolgimento dei 17 anni di servizio pre –ruolo è provato dai certificati di servizio che si allegano al presente ricorso (doc. n. 16, 17, 18).

Segue l’illegitima decurtazione di punteggio e il conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento degli ulteriori 21 punti e, per tale via, del diritto a partecipare al Piano di Mobilità Straordinaria 2016/2017 con punti 76 (+ 6) in luogo dei 55 riconosciuti.

Decurtazione, ancora, illegittima perché non giustificata da alcuna disposizione né dell’O.M. 241/2016 né del CCNI dell’08.04.2016.

Tali disposizioni, invero, non prevedono alcun limite di punteggio per l’anzianità di servizio maturata, del resto la ratio sottesa alle operazioni di mobilità straordinarie e, in generale, del Piano straordinario di assunzioni disposto dalla Legge n. 107/2015 è proprio quella di assicurare la fine del precariato valorizzando, ai fini del punteggio, l’anzianità di servizio prestato in condizioni di precarietà.

Il diritto della ricorrente all’attribuzione di punti 76 + 6 determina, come conseguenza diretta ed immediata, il diritto della stessa all’assegnazione ad Ambito territoriale diverso da quello assegnato – Lombardia 0019 – ovvero



l'assegnazione a uno degli Ambiti indicati dalla Pappararo tra le prime preferenze.

Dall'esame dell'elenco delle assegnazioni per la mobilità 2016/2017 negli Ambiti della Campania si evince che numerosi docenti con punteggio pari o inferiore a quello che sarebbe spettato alla ricorrente – e in assenza di diritto a precedenza, sono stati assegnati ad Ambiti territoriali individuati da quest'ultima tra le prime preferenze, segnatamente:

- Ambito Campania 0011 (Provincia Caserta) – prima scelta della ricorrente:

Papa Marialuisa, punti 47

- Ambito Campania 008 (Provincia Caserta) – seconda scelta:

Cepparulo Rita, punti 19

Della Volpe Giuseppina, punti 34

Di Resta Rosa, punti 15

Feola Maria Teresa, punti 17

La Canna Anastasia, punti 26

Molinaro Maria, punti 26

Marchitelli Ilaria, punti 15

Marchionne Antonella, punti 17

Massimo Vincenzo, punti 22

Mastroianni Paola, punti 32

Pagliuca Maria Luisa, punti 24

Pagano Pierpaola, punti 22

Pirozzi Barbara, punti 21

Valente Silvana, punti 20

Vitale Letizia. Punti 23



- Campania Ambito 007 (Provincia di Caserta) – terza scelta:

Cantisani Maria Carmela, punti 39

Di Maio Giovanna, punti 32

Di RUBba Maria Franca, punti 50

Alterisio Carmela, punti 38

Pelosi Carmen, punti 26

Russo Domenica, punti 30

Russo Teresa, punti 38

Solla Adriana punti 26

Salzillo Angelina , punti 30

Sparano Loredana, punti 37

Turchetto Flora, punti 29

- Campania Ambito 009 (Provincia Caserta) – quinta scelta:

Golini Marianna, punti 42

Mastroianni Chiara, punti 19

Iacone Anna, Punti 71

D'Ambrosio Antonietta, punti 69

Fera Anna, punti 69

(Cfr. doc. 24)

Si richiama l'attenzione del Giudice, altresì, sugli elenchi relativi agli Ambito della Provincia di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento, allegati al presente atto, nei quali si evince un numero elevato di docenti che, pur non godendo di alcuna precedenza, con punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente (punti 76) sono stati assegnati ad Ambiti ricompresi tra le prime



30 preferenze espresse dalla ricorrente e, comunque, viciniori al proprio Comune di residenza (doc. nn. 25, 26, 27, 28, 33).

Ne discende provato il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio vantato (76 + 6) alla assegnazione all'Ambito Territoriale Campania 11, ovvero ad Ambito territoriale ricompreso tra le prime preferenze espresse nel corpo della domanda di mobilità straordinaria.

Tanto in applicazione del criterio contemplato all'Allegato 1 al CCNI dell'08.04.2016 che, nel disciplinare l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo, con riferimento alla fase C – fase che interessa la ricorrente - scandisce il seguente ordine delle operazioni e dei movimenti: *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.*

Criterio del più alto punteggio, sancito dal Legislatore per tutte le procedure di mobilità interessanti il pubblico impiego, e cristallizzato, per il comparto scuola, ai commi 100 e 101 della Legge 10/2015, nonché all'art. 436 del D.lgs. n. 297 del 1994 ss.mm.ii.

Si insiste per l'accoglimento.

2) VIOLAZIONE LEGGE N. 62 DEL 10.03.2000 - VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 2, DEL D.L. N. 25572001 CONVERTITO IN LEGGE 02.08.2001 N. 333 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.



40 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 SS.MM.II. – VIOLAZIONE ART. 1339, 1418, 1419 C.C. – NULLITA’ DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA ALLA “NOTE COMUNI” ALLEGATE AL CCNI DELL’08.04.2016 IN PARTE QUA STABILISCE “IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE NON E’ VALUTABILE IN QUANTO NON RICONOSCIBILE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA”

Nel punteggio assegnato alla ricorrente (55) dall’Ufficio Scolastico, l’Amministrazione scolastica, pur non riconoscendo 7 anni di servizio pre ruolo, ha correttamente valutato anche il servizio pre ruolo prestato dalla docente presso l’istituto parificato, paritario “Istituto Europa”.

Non è dato comprendere perché l’U.S.R. non ha valutato 7 anni, né, tampoco, quali sono stati gli anni scolastici di pre ruolo non valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Nell’incertezza, si procede per presunzioni.

Le “Note Comuni alla Tabelle dei Trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo” allegate al CCNI dell’08.04.2016, quanto alla valutazione del servizio pre ruolo di cui alla Lettera B) della Tabella “anzianità di servizio” prevedono quanto segue *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie che hanno mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie”.*



La ricorrente ha prestato servizio presso l' "Istituto Europa" scuola dell'infanzia e primaria paritaria, per la scuola paritaria, posto comune, per circa 16 anni scolastici.

Lo "Istituto Europa" è istituzione scolastica paritaria che ha mantenuto lo status di parificata, giusta decreto ministeriale.

E' probabile che l'Amministrazione Scolastica abbia valutato, oltre ai 357 giorni di servizio presso la statale, il servizio prestato presso la paritaria fino al 31.08.2008, ovvero fino all'a.s. 2007/2008.

Per mero scopo tuzioristico, e al fine di garantire alla ricorrente piena tutela dei propri diritti, si impugna in questa sede la disposizione contenuta alle "Note Comuni alla Tabelle dei Trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo" allegate al CCNI dell'08.04.2016, in parte qua stabilisce "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*".

Tale disposizione si pone in aperto contrasto con l'art. 2, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 255/2001, convertito in Legge n. 333 del 02.08.2001, che, nel disciplinare il regime delle graduatorie permanenti del personale docente (oggi GAE), prevede che "*.... I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*".

La legge n. 62 del 2000 disciplina la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e inserisce a pieno titolo le scuole paritarie



nel “sistema nazionale di istruzione” al pari delle scuole statali e degli enti locali.

Il riconoscimento della parità scolastica avviene previa verifica dei requisiti prescritti dal legislatore che la scuola si impegna a mantenere, pena revoca della parità, segnatamente:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
- g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.



L'art. 2, comma 2, del D.l. 255/2001 è norma primaria imperativa e, in quanto tale, non può essere derogata dalla Contrattazione collettiva integrativa.

L'art. 40, comma 1, ultimo capoverso prevede che *“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”*.

Il comma 3 quinquies dell'art. 40 citato prevede che *“(....)**Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle**, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*.

La clausola contenute alla Note Comuni allegate al CCNI dell'08.04.2016 in parte qua esclude la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della anzianità di servizio, si pone in contrasto, violandola, con l'art. 2, comma 2, della Legge n. 333/2001 nonché con la normativa afferente la parità scolastica e, pertanto, è da considerarsi nulla ai sensi degli articoli 1339, 1419 e 1419 c.c. e va sostituita con la disposizione normativa imperativa violata.

Ne discende che per la mobilità 2016/2017 deve essere considerato ai fini dell'attribuzione dei punti di cui al punto B della Tabella “Anzianità di servizio” allegata al CCNI dell'08.04.2016 anche il servizio pre ruolo prestato presso gli istituti scolastici paritari.



Sul punto, il diritto dei docenti che hanno partecipato alla mobilità 2016/2016 ex CCNI dell'08.04.2016 al riconoscimento del punteggio per gli anni di servizio svolti presso le scuole paritarie e, per tale via, la nullità della clausola contenuta nelle note alla Tabella allegata al CCNI citato, è stato espressamente sancito dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con ordinanza, di recente adozione, n. 16877/2016 del 06/09/16.

Del resto, si evidenzia che l'insegnante Pappararo è stata assunta nella fase C del Piano Straordinario di assunzione (art. 1, comma 96 e 98 lettera C, della legge n. 107/2015), con decorrenza giuridica 01.09.2015, quale docente a tempo indeterminato di scuola statale, per scorrimento della GAE e tenuto conto della posizione e del punteggio in essa detenuto dalla ricorrente.

Si ricorda che la dott.ssa Pappararo, alla data di pubblicazione della Legge n. 107 del 13.07.2015, era inserita nella graduatoria ad esaurimento in posizione 88, con punti 195; nel punteggio è conteggiato anche il servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie.

Non si comprende perché, in fase di mobilità straordinaria, coloro che erano inseriti nelle GAE con anni ed anni di precariato, devono vedersi sottratto punteggio, di contro, determinante e, dunque, pienamente considerato nella fase della assunzione a tempo indeterminato.

Si evidenzia che le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno contemplato l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.

Da ultimo si allega il Bando di concorso del 23.02.2016 a riprova di quanto dedotto.



Nel caso che occupa, la ricorrente ha prestato servizio presso l'”Istituto Europa” scuola dell'infanzia e primaria paritaria, per la scuola paritaria, posto comune, per circa 16 anni scolastici.

Lo “Istituto Europa” è istituzione scolastica paritaria che ha mantenuto lo status di parificata, giusta decreto ministeriale.

Ne discende il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio per tutto il servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria Istituto Europa.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE N. 107 DEL 13.07.2015 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 436 DEL D.LGS. N. 297 DEL 16.04.1994 – VIOLAZIONE CCNI DELL’08.04.2016 – VIOLAZIONE O.M. N. 241 DELL’08.04.2016 – VIOLAZIONE ARTT. 3, 32 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 SS.MM.II. – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

L’assegnazione della dott.ssa Pappararo all’Ambito territoriale 019 della Regione Lombardia è illegittimo sotto ulteriore ed assorbente profilo.

Ove, solo per ipotesi, si dovesse considerare legittima l’attribuzione alla ricorrente di punti 55, la stessa avrebbe avuto diritto all’attribuzione dell’Ambito Campania 011, ovvero altro ambito nella Provincia di Caserta, indicato nella domanda di mobilità straordinaria 2016/2017 tra le prime preferenze.

Come agevolmente consultabile dagli elenchi allegati al ricorso e pubblicati da ciascun Ufficio Scolastico regionale il 29.07.2016, numerosi docenti con punteggio pari o inferiore a quello che sarebbe spettato alla ricorrente – e in



assenza di diritto a precedenza, sono stati assegnati ad Ambiti territoriali individuati da quest'ultima tra le prime preferenze, segnatamente:

- Ambito Campania 0011 (Provincia Caserta) – prima scelta della ricorrente:

Papa Marialuisa, punti 47

- Ambito Campania 008 (Provincia Caserta) – seconda scelta:

Cepparulo Rita, punti 19

Della Volpe Giuseppina, punti 34

Di Resta Rosa, punti 15

Feola Maria Teresa, punti 17

La Canna Anastasia, punti 26

Molinaro Maria, punti 26

Marchitelli Ilaria, punti 15

Marchionne Antonella, punti 17

Massimo Vincenzo, punti 22

Mastroianni Paola, punti 32

Pagliuca Maria Luisa, punti 24

Pagano Pierpaola, punti 22

Pirozzi Barbara, punti 21

Valente Silvana, punti 20

Vitale Letizia. Punti 23

- Campania Ambito 007 (Provincia di Caserta) – terza scelta:

Cantisani Maria Carmela, punti 39

Di Maio Giovanna, punti 32

Di RUBba Maria Franca, punti 50

Alterisio Carmela, punti 38



Pelosi Carmen, punti 26

Russo Domenica, punti 30

Russo Teresa, punti 38

Solla Adriana punti 26

Salzillo Angelina , punti 30

Sparano Loredana, punti 37

Turchetto Flora, punti 29

- Campania Ambito 009 (Provincia Caserta) – quinta scelta:

Golini Marianna, punti 42

Mastroianni Chiara, punti 19

Si richiama, ancora una volta, l'attenzione del Giudice, altresì, sugli elenchi relativi agli Ambito della Provincia di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento, allegati al presente atto, nei quali si evince un numero elevato di docenti che, pur non godendo di alcuna precedenza, con punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente (punti 55) sono stati assegnati ad Ambiti ricompresi tra le prime 30 preferenze espresse dalla ricorrente e, comunque, viciniori al proprio Comune di residenza.

Evidente la violazione, nel caso di specie, del criterio contemplato all'Allegato 1 al CCNI dell'08.04.2016 che, nel disciplinare l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo, con riferimento alla fase C – fase che interessa la ricorrente - scandisce il seguente ordine delle operazioni e dei movimenti: ***“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. L'ORDINE IN CUI***



VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Criterio del più alto punteggio, sancito dal Legislatore per tutte le procedure di mobilità interessanti il pubblico impiego, e cristallizzato, per il comparto scuola, ai commi 100 e 101 della Legge 10/2015, nonché all’art. 436 del D.lgs. n. 297 del 1994 ss.mm.ii.

A ciò aggiungasi che all’indomani della pubblicazione degli elenchi delle assegnazione interprovinciali, in data 01.08.2016 l’Ufficio Scolastico di Caserta ha pubblicato il “prospetto dei posti residui dopo le operazioni di mobilità interprovinciale” dal quale risultano ben 46 posti residui solo nella Provincia di Caserta (doc. 25).

Si precisa che l’intera procedura di mobilità territoriale è stata governata da un “algoritmo” i cui criteri di programmazione e le conseguenti operazioni di mera elencazione del personale destinatario di mobilità territoriale, con correlato punteggio, risultano a tutt’oggi incomprensibilmente oscurati dal MIUR.

La conclusione del poderoso procedimento, con le gravi anomalie che lo hanno connotato e che sono state accertate dalla stessa Amministrazione con l’accoglimento – anche se parziale - delle richieste conciliative, avrebbe imposto al MIUR di rendere noti i criteri procedurali di programmazione della fase informatizzata.

Nel caso in esame, le operazioni informatizzate hanno palesemente violato:
i) i criteri e le modalità di gestione del procedimento della mobilità nazionale e segnatamente l’art. 1, comma 100, della Legge n. 107/2015, in parte qua ha



fissato a chiare lettere il criterio inderogabile dello scrutinio delle domande in base al maggior punteggio e, quindi, l'obbligo di una graduazione preventiva degli aspiranti alla mobilità in base ai punteggi posseduti;

ii) l'Allegato 1 al CCNI dell'08.04.2016 in parte qua, nel disciplinare le operazioni di mobilità della Fase C, ambiti nazionali, inderogabilmente prevede che l'ordine di esame delle richieste e della conseguente attribuzione delle sedi è dato dal più alto punteggio;

iii) l'obbligo generale di trasparenza codificato dagli art. 1 e 3 della Legge n. 241 del 1990 ss.mm.ii.

Restano dimostrati i gravi profili di illegittimità dei provvedimenti recanti la scelta di gestione informatizzata della procedura ed i criteri materialmente ed effettivamente utilizzati.

Ne discende la illegittimità dell'assegnazione della ricorrente alla regione Lombardia, Ambito 019 e il diritto della Paparo, anche con punteggio 55, ad essere assegnata all'Ambito territoriale Campania 011, prima preferenza espressa nella domanda di mobilità, ovvero ad altro Ambito territoriale tra quelli individuati alle prime preferenze.

Si insiste per l'accoglimento.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus emerge dai motivi di ricorso.

Sussiste, altresì, il pregiudizio grave e d irreparabile atteso che le modalità di tenuta della procedura di mobilità, radicalmente distonica e violativa del criterio fissato dalle disposizioni pattizie dell'attribuzione delle sedi nel rispetto del maggior punteggio, ha di fatto inciso sulla vita privata e familiare della ricorrente, oggetto di tutela apprestata dall'ordinamento e



dall'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali.

La sede assegnata pregiudica, invero, la possibilità per la ricorrente di adempiere in maniera piena alla sua essenziale funzione familiare, essendo pregiudicata dalla lontananza dal Comune di residenza del nucleo familiare, la protezione, recte attuazione di diritti fondamentali del figlio minore a vivere nel quotidiano la realtà del nucleo familiare unito.

La dott.ssa Barbara Pappararo è sposata con il sig. Michelangelo Perrella ed è madre di un bimbo di anni 3, il piccolo Mattia Perrella .

Il trasferimento della ricorrente nella Provincia di Mantova determina l'allontanamento della stessa dal proprio figlio di soli tre anni e dal marito ovvero, nell'ipotesi in cui il bambino dovesse trasferirsi con la mamma, l'allontanamento del piccolo dal padre.

Invero, il sig. Mattia Perrella, è dipendente dell'Azienda Rewe group dal 16.12.2010 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e svolge la mansione di Responsabile Vendite di Zona presso i punti vendita di Napoli e Provincia (doc. 19, 20, 21).

Non senza considerare che la Provincia di Mantova e la Campania sono mal collegati, non essendoci né voli aerei né treni diretti e, pertanto, il viaggio impiega più di una giornata.

Inoltre, i costi da sostenere per pernottare e vivere nella Provincia di Mantova sono eccessivamente elevati e, comunque, non sostenibili, in uno alle spese per il raggiungimento della famiglia, con lo stipendio in godimento della ricorrente.



A ciò aggiungasi che il piccolo Mattia è affetto da bronchite asmatiforme recidivante e deve essere sottoposto a terapia preventiva e cicli periodici di aerosolterapia (doc. 22).

Inoltre, giusta certificato medico del 21.09.2016, il piccolo Mattia manifesta da alcuni mesi enuresi notturna da probabile disagio ansioso determinata dalla percezione dell'allontanamento della mamma dal nucleo familiare.

Si precisa che la dott.ssa Pappararo ha presentato domanda di assegnazione provvisoria nella Provincia di Caserta ma, ad oggi, non ha ottenuto la sede provvisoria.

P.Q.M.

Voglia il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in via d'urgenza così provvedere:

In via cautelare e di urgenza:

- 1) dichiarare la nullità, ovvero accertare e dichiarare la illegittimità della clausola contenuta alla "Note Comuni" allegate al CCNI dell'08.04.2016, in parte qua prevede *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie che hanno mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie" e per l'effetto disapplicare la clausola e riconoscere il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio per gli anni di servizio pre ruolo prestati presso la scuola paritaria*
- 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento di punti 76 (+ 6 per il Comune di ricongiungimento) nella graduatoria stilata per il



Piano Straordinario di mobilità a.s. 2016/2017 disposto dall'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015 e per l'effetto:

3) accertare e dichiarare il diritto della insegnante Barbara Papararo all'assegnazione, in coerenza con il punteggio di 76 punti, ad Ambito Territoriale Campania A011 o, comunque, ad Ambito territoriale ricompreso, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità, tra le prime preferenze indicate dalla ricorrente;

4) accertare e dichiarare la illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'Ambito Lombardia A019 – Provincia di Mantova – e per l'effetto, accertare e riconoscere il diritto della Papararo all'assegnazione ad Ambito territoriale Campania A 011 o, comunque, ad Ambito territoriale ricompreso, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità, tra le prime preferenze indicate dalla ricorrente in coerenza con il punteggio assegnato in sede di mobilità straordinaria, id est punti 55;

4) accertare e dichiarare le illegittimità commesse dalla Amministrazione scolastica nella compilazione degli elenchi di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017;

5) per l'effetto riconoscere il diritto della ricorrente alla assegnazione di una delle sedi di servizio ricomprese nell'Ambito Campania A011 ovvero in altro Ambito della Regione Campania ricompreso tra le prime preferenze indicate nella domanda di mobilità;

6) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai difensori costituiti per fattone anticipo.

Nel merito:



- 1) dichiarare la nullità, ovvero accertare e dichiarare la illegittimità della clausola contenuta alla “Note Comuni” allegate al CCNI dell’08.04.2016, in parte qua prevede *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie che hanno mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie” e per l’effetto* disapplicare la clausola e riconoscere il diritto della ricorrente all’attribuzione del punteggio per gli anni di servizio pre ruolo prestati presso la scuola paritaria
- 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento di punti 76 (+ 6 per il Comune di ricongiungimento) nella graduatoria stilata per il Piano Straordinario di mobilità a.s. 2016/2017 disposto dall’art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015 e per l’effetto:
- 3) accertare e dichiarare il diritto della insegnante Barbara Pappararo all’assegnazione, in coerenza con il punteggio di 76 punti, ad Ambito Territoriale Campania A011 o, comunque, ad Ambito territoriale ricompreso, nell’ordine indicato nella domanda di mobilità, tra le prime preferenze indicate dalla ricorrente;
- 4) accertare e dichiarare la illegittimità dell’assegnazione della ricorrente all’Ambito Lombardia A019 – Provincia di Mantova – e per l’effetto, accertare e riconoscere il diritto della Pappararo all’assegnazione ad Ambito territoriale Campania A 011 o, comunque, ad Ambito territoriale ricompreso, nell’ordine indicato nella domanda di mobilità, tra le prime preferenze indicate dalla ricorrente in coerenza con il punteggio assegnato in sede di mobilità straordinaria, id est punti 55;



4) accertare e dichiarare le illegittimità commesse dalla Amministrazione scolastica nella compilazione degli elenchi di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017;

5) per l'effetto riconoscere il diritto della ricorrente alla assegnazione di una delle sedi di servizio ricomprese nell'Ambito Campania A011 ovvero in altro Ambito della Regione Campania ricompreso tra le prime preferenze indicate nella domanda di mobilità;

6) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai difensori costituiti per fattone anticipo.

Ai fini fiscali si dichiara il valore indeterminato della presente controversia e si versa C.U. di € 259,00.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO CHE

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della dott.ssa Barbara Papararo all'assegnazione nella mobilità straordinaria 2016/2017 per la scuola primaria, posto comune, all'Ambito territoriale Campania A011 ovvero ad altro Ambito della Regione Campania ricompreso tra le prime preferenze indicate nella domanda di mobilità;

che l'onere della notifica ad eventuali controinteressati presuppone che gli stessi siano obiettivamente individuabili con facilità e certezza;

che i soggetti controinteressati non solo soltanto quelli indicati nel corpo del ricorso, poichè la rielaborazione degli elenchi e della graduatoria, attesi gli evidenti errori commessi, può coinvolgere un numero rilevante ed



imprecisato di docenti; i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 sono chiamati ad esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda al fine di aumentare le proprie chances di trovarsi in posizione utile per l'assunzione; tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, quindi, hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione; ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi sulla mobilità, come sopra specificati

RILEVATO CHE

La notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del rilevante numero di detti controinteressati;

tutto ciò premesso e ritenuto

FA ISTANZA

Affinché l'Ecc.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:



- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
- c) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “Tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimento (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo (seconda fase – punto C dell’art. 6 del CCNI dell’08.04.2016) per tutti gli ambiti territoriali del convenuto Ministero, validi per l’a.s. 106/2017 per la scuola primaria posto comune, che in virtù dell’inserimento corretto e legittimo della ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente ;
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto

Si allegano e offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione al Piano Assunzionale straordinario, Legge 108/2015 dalla categoria delle GAE;
2. Proposta di assunzione;
3. Immissione in ruolo Fase C, sede provvisoria AIC Castel Volturno Centro;
4. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto con U.S.R. per La Campania il 28.11.2015 con decorrenza giuridica 01.09.2015;
5. Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, scuola primaria – anno scolastico 2016/2016, docenti assunti nell’a.s. 2015/2016 nelle fasi B e C da GAE, inoltrato dalla ricorrente;



6. Allegato D alla domanda di cui al documento 5;
7. Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
8. Curriculum vitae, titoli e certificati posseduti dalla ricorrente;
9. Tabella riepilogativa del punteggio assegnato alla ricorrente per la mobilità 2016/2017 – attribuzione di punti 55
10. Reclamo
11. Comunicazione assegnazione Ambito Lombardia 0019 del 29.07.2016;
12. Disposizione prot. n. 5130 del 29.07.2016 dell'U.S.R. per la Lombardia, Ambito Territoriale di Mantova, pubblicazione elenchi dei movimenti de personale docente di ruolo di scuola primaria e relativo elenco
13. Comunicazione di assegnazione di sede del 24.08.2016;
14. Revoca dell'assegnazione della sede I.C. Mantova 3 del 30.08.2016;
15. Comunicazione di assegnazione di nuova sede I.C. Canneto del 30.08.2016;
16. Certificato di servizio D.D. Statale 1° Circolo Castel Volturno Centro D.D.
17. Certificato di servizio Istituto Comprensivo Statale Garibaldi;
18. Certificati servizio Istituto Europa – scuola paritaria;
19. Attestato di lavoro del sig. Michelangelo Perrella;
20. Certificato di residenza dle sig. Michelangelo Perrella;
21. Certificati di nascita del piccolo Mattia Perrella
22. Certificato medico del 21.09.2016 del piccolo Mattia Perrella;



23. Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria- scuola primaria anno scolastico 2016/2017;
24. Elenco dei trasferimenti dei docenti di ruolo, scuola primaria, pubblicato dall'U.S.R.C., Ambito Territoriale di Caserta, con disposizione prot. n. 11414 del 29.07.2016;
25. Prospetto dei posti residui dopo le operazione di mobilità per l'Ambito di Caserta, pubblicato il 01.08.2016;
26. Elenco dei trasferimenti dei docenti di ruolo, scuola primaria, pubblicato dall'U.S.R.C., Ambito Territoriale di Napoli, con disposizione prot. n. 3410 del 29.07.2016;
27. Elenco dei trasferimenti dei docenti di ruolo, scuola primaria, pubblicato dall'U.S.R.C., Ambito Territoriale di Salerno, con disposizione prot. n. 11560 del 29.07.2016
28. Elenco dei trasferimenti dei docenti di ruolo, scuola primaria, pubblicato dall'U.S.R.C., Ambito Territoriale di Benevento, con disposizione del 29.07.2016;
29. Prospetto delle disponibilità su Benevento dopo il trasferimento;
30. D.M. 94 del 23.02.2016 – Titoli valutabili per il concorso bandito con D.M. del 23.02.2016;
31. stralcio dell'art. 1 della Legge n. 107 del 13.07.2015;
32. ordinanza tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 17451 del 2016;
33. Elenco dei trasferimenti dei docenti di ruolo, scuola primaria, pubblicato dall'U.S.R.C., Ambito Territoriale di Avellino, con disposizione prot. n. 3683/4 del 29.07.2016;
34. Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016;



35. CCNI dell'08.04.2016

Avv. Maria Laura Rita Laudadio

avv. Paola Ammendola

PA/Lavoro/ric700\Papararo.700.definitivo.doc

